



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, 1
36010 Monticello Conte Otto (VI)
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
Pec: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it
www.comune.monticello.vi.it

ORDINANZA

N. 12 DEL 20/02/2019

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - LIVELLO 1 (ARANCIONE)

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 68 del 26 ottobre 2018;

Richiamata altresì l'ordinanza n. 78 del 28 novembre 2018;

Evidenziato che l'ordinanza n. 68/2018 riporta nel dispositivo le modalità di attivazione del livello di criticità 1 (livello arancio);

Vista la nota registrata al P.G. di questo Ente in data 18/02/2019 al n. 2379, pervenuta dall'Osservatorio Regionale Aria della Direzione Tecnica di ARPAV di Venezia, con la quale viene comunicato al Sindaco l'avvenuto superamento degli standard di qualità dell'aria ai sensi del D.Lgs. 13 agosto 20101, n. 155, per la zona "Agglomerato Vicenza", relativamente superamenti annuali consentiti dalla legge;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

A PARTIRE DAL GIORNO DI EMANAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO A REVOCA:

1. divieto di circolazione per gli autoveicoli benzina Euro 0 ed Euro 1 e per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
2. divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel Euro 0, Euro 1 **ed Euro 2** nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
3. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza ai passaggi a livelli, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;
4. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali, i barbecue o per motivi di salute delle piante;

5. obbligo di utilizzo di una sola tipologia di generatori di calore domestici, qualora presenti (da scegliere in alternativa impianto a gas o stufa a pellet o stufa/camino a legna, ecc.);
6. divieto di utilizzo di generatori di corrente fatta salva l'effettiva impossibilità di allacciamento alla rete elettrica e nei casi di emergenza;
7. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19 °C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e /o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
8. **divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;**

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

1. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada¹;
2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
3. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione;
4. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;
5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. n.285/92;
6. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti "euro 0" o "pre euro 1".
7. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati: - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;
8. veicoli di pronto soccorso sanitario;
9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
11. autovetture targate CD e CC;
12. carri funebri;
13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

¹ f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
15. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;
18. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
22. veicoli con a bordo almeno tre persone;
23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 285/92;
24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
25. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
26. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense.
27. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici);
28. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età;

INFORMA

- che il presente provvedimento cesserà la propria efficacia con propria ordinanza;
- l'Osservatorio Regionale di ARPAV, in linea con i dettami dell'Accordi di Bacino, effettua la valutazione del superamento dei livelli di allerta nelle giornate di lunedì e giovedì ed emana negli stessi giorni un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina:

http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

- che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- che l'inosservanza delle rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e, qualora ne ricorrano i presupposti, da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

- a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) La Cittadinanza ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
- Limitare l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde per la maggiore concentrazione da PM10;
 - Limitare l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili)
 - Limitare/evitare passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - Limitare/evitare il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico).
- c) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- d) Le imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line comunale per tutto il tempo di validità dello stesso e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio comunale, sul sito comunale e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino - Sede;
- Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, Via Zamenhof 353/355, Vicenza;
- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n. 106, Vicenza;
- Provincia Vicenza Contrà Gazzolle 1, Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, Vicenza;
- Comando Stazione Carabinieri di Dueville;
- S.V.T. Vicenza - Viale Milano, 78 – Vicenza;
- Coldiretti di Vicenza;
- Confagricoltura – vicenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "A1 Agglomerato": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo; Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sovizzo, Sarego, Torri di Quartesolo, Zermeghedo, Vicenza.

INFORMA CHE

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al TAR Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio comunale.

- l'ufficio competente del procedimento e dove è possibile prendere visione degli atti ed avere informazioni inerenti il procedimento è l'Ufficio Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Monticello Conte Otto.
- Responsabile del procedimento è la Sig.ra Elisabetta Tiso dell'Ufficio Edilizia Privata.

Monticello Conte Otto, li 20 febbraio 2019

Il Sindaco
Claudio Beninca
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)